



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI



0012069-03/08/2017-SC_LOM-T87-P

Milano, 3 agosto 2017

Spett.le
Sindaco
del Comune di Foppolo (Bg)

Organo di Revisione
del Comune di Foppolo (Bg)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/218 /2017/PRSP - Rendiconto 2013/2014/2015.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario

(Dott.ssa Monica Crivellari)





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentis	I Referendario
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott. Paolo Bertozzi	I Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'Adunanza pubblica del 24 maggio 2017

e nella Camera di consiglio del 21 giugno 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

FATTO

1.- In seguito all'esame dei questionari redatti, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Foppolo (Rendiconto per l'esercizio 2013-2014-2015), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta per il questionario al rendiconto 2013 (prot. 2154 del 14 gennaio 2016), chiedeva, con riferimento ai dati riportati nel questionario, di fornire ulteriori delucidazioni in merito:

a) alla differenza di parte corrente negativa verificatasi nel 2013 (con specificazione delle relative cause);

b) alle ragioni del ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'anno 2013, nonché dati relativi alla complessiva situazione di cassa dell'ente;

c) alle determinazioni in ordine alla costituzione di un idoneo fondo svalutazione crediti ex art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (ora abrogato, ma applicabile *ratione temporis*);

d) alle determinazioni assunte dall'ente in relazione ai propri OO.PP. in perdita, con indicazione analitica della situazione di ciascuno di essi, dei rapporti debitori/creditori in essere e delle eventuali garanzie rilasciate; ciò con particolare riguardo ai seguenti enti: 1) Valle Brembana Ski s.r.l.; 2) Brembo Super Ski s.r.l.

e) all'indebitamento complessivo dell'ente e relativa sostenibilità finanziaria.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa all'anno 2013 il Comune, con nota n. 7729 del 24 febbraio 2016, ha riferito che: a) la differenza di parte corrente negativa è stata causata da spese straordinarie sostenute durante l'anno, in particolare la differenza dell'anno 2013, pari ad euro 34.472,57, è stata interamente coperta, nei limiti consentiti dalla normativa, da proventi per permessi per costruire; b) il ricorso all'anticipazione di tesoreria (i cui importi effettivi non sono stati dichiarati nel questionario 2013) è stato determinato da residui attivi non incassati a fronte di pagamenti già effettuati in corso dell'anno di competenza, circostanza che ha comportato uno squilibrio di cassa; ha comunque rispettato, quanto alle singole erogazioni, i limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L.; al 31 dicembre l'anticipazione è stata interamente rimborsata; c) quanto alla costituzione di un idoneo fondo svalutazione crediti, lo stesso non è stato istituito nel bilancio di previsione in quanto, pur esistendo crediti antecedenti a 5 annualità, gli stessi si presentano come esigibili; in particolare il residuo esistente in bilancio avente come creditore la società Brembo Super Ski è regolarmente iscritto anche nel bilancio della società quale debito, e quindi rappresenta un residuo certo, e non è stato saldato solo per temporanea difficoltà di cassa della società; d) quanto alle determinazioni assunte dall'ente in relazione ai propri OO.PP. in perdita, con indicazione analitica della situazione di ciascuno di essi, dei rapporti debitori/creditori in essere e delle eventuali garanzie rilasciate, l'ente sottolinea che il bilancio al 30 settembre 2014 della società Brembo Super Ski s.r.l. ha chiuso con un utile di 51.393 euro, quindi ha ritenuto, in quel momento, che la gestione della società fosse in ripresa, viste le perdite degli esercizi precedenti (€ 1.152.665,00 nel 2012 e € 1.746.693,00 nel 2013); l'ente ha precisato che era, comunque, sua intenzione mantenere la partecipazione nella società Brembo Super Ski s.r.l. fino al compimento del processo finalizzato alla collocazione utile sul mercato delle quote societarie o di una loro parte, comunque significativa, così da evitare, nel frattempo, insostenibili perdite finanziarie da parte degli enti soci e, soprattutto, garantire il regolare andamento della stagione turistica invernale, quale insostituibile fonte di sostentamento per l'economia dell'Alta Valle Brembana, tenuto conto delle peculiari caratteristiche economiche.



sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto in considerazione; per quanto concerne la società Valle Brembana Ski s.r.l., Il Consiglio Comunale ha deliberato la messa in liquidazione della stessa con atto n. 22 del 23.07.2014; e) per quanto riguarda l'indebitamento complessivo dell'ente e relativa sostenibilità finanziaria l'amministrazione comunale conferma il superamento del limite previsto dall'art. 204 TUEL e ribadisce che si tratta di mutui contratti negli anni precedenti.

L'esame è proseguito con il rendiconto 2014 dell'ente, per il quale il magistrato istruttore con nota n. 10235 del 12 aprile 2016 ha ritenuto opportuno richiedere un approfondimento sui seguenti punti:

a) reiterata e consistente differenza di parte corrente negativa verificatasi nel triennio 2012-2014 e pari rispettivamente ad euro 1.155.836,98 nel 2012, 1.257.406,34 nel 2013 e 843.845,93 nel 2014 (con specificazione delle relative cause);

b) ragioni del reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, nonché dati relativi alla complessiva situazione di cassa dell'ente, con puntuale indicazione dei motivi per cui al 31/12/2014 non si è restituita interamente l'anticipazione concessa (in generale e con specifico riguardo al 31 dicembre dell'anno e all'anno successivo); si è chiesto altresì di indicare i motivi per cui il fondo di cassa finale (totale) nel quadro 1.2 del questionario non corrisponde al Fondo di cassa (scritture contabili) nel quadro 1.6.1;

c) il mancato rispetto, anche per il 2014 del limite di indebitamento complessivo dell'ente ai sensi dell'art. 204 del T.U.E.L.;

d) le ragioni per cui l'importo totale della spesa impegnata ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 e ss. mm., nell'anno 2014, risulta essere superiore al limite di legge;

e) l'aggiornamento sulla situazione delle criticità rilevate nell'attività istruttoria riferita al rendiconto 2013.

L'ente, nell'ambito dell'istruttoria sul rendiconto 2014, con nota n. 14987 del 3 agosto 2016, ha riferito che: a) la differenza di parte corrente negativa è stata causata da spese straordinarie sostenute durante l'anno; in particolare per l'anno 2013, l'importo è di soli euro 34.472,57 e per

l'anno 2014 l'importo è di soli euro 55.035,53, in entrambi i casi interamente coperti, nei limiti consentiti dalla normativa, con entrate del titolo IV, in particolare proventi per permessi per costruire; b) il ricorso all'anticipazione di tesoreria è dovuto a residui attivi non incassati a fronte di pagamenti già effettuati in corso d'anno che hanno comportato uno squilibrio di cassa; l'ente inoltre sottolinea che al 31 dicembre 2014 l'anticipazione non è stata interamente rimborsata in quanto lo Stato ha prelevato tutti gli incassi relativi al saldo IMU; c) per quanto riguarda l'indebitamento complessivo dell'ente e relativa sostenibilità finanziaria l'amministrazione comunale conferma il superamento del limite previsto dall'art. 204 T.U.E.L. e ribadisce che si tratta di mutui contratti negli anni precedenti; d) in merito al mancato rispetto del limite imposto dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 e ss. mm. l'amministrazione comunale specifica che lo sforamento è stato causato dal ritiro dal lavoro per raggiunti limiti di età del segretario titolare a partire dall'1/07/2014; pertanto il Comune fino ad oggi usufruisce di un segretario a scavalco.

L'analisi delle criticità emerse è continuata sul questionario al rendiconto 2015 per il quale il magistrato istruttore, con nota n. 6944 del 9 marzo 2017, ha richiesto un chiarimento istruttorio sui seguenti aspetti:

a) mancato rispetto del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 T.U.E.L. (esso si è infatti assestato, nel corso del 2015, al 22,05%);

b) mancata costituzione del fondo svalutazione crediti anche per l'anno 2015 pur essendo in presenza di crediti di dubbia esigibilità relativi alla società partecipata Brembo Super Ski S.r.l.;

c) i dati relativi ai servizi conto terzi (con particolare riferimento alle modalità d'imputazione ed all'andamento nel tempo di riscossioni/pagamenti e di accertamenti/impegni in relazione ad essi);

Inoltre in merito alla dichiarazione di fallimento della società Brembo Super Ski s.r.l. (v. Tribunale di Bergamo, provvedimento n. 34 del 24 febbraio 2017) si è chiesto di voler fornire maggiori dettagli in relazione ai seguenti punti:


- 1) definizione della posizione creditoria/debitoria che l'ente ha in essere con la società;
- 2) le azioni che l'ente si propone di intraprendere a titolo di tutela, anche con riferimento all'intenzione di insinuarsi nel passivo fallimentare;
- 3) le misure di sostegno dell'ente nei confronti della società partecipata poste in essere nel corso degli anni (es. fidejussioni, lettere di *patronage*, mutui ipotecari, garanzie...).

Nell'ambito dell'istruttoria al rendiconto 2015 il comune, con nota n. 9081 del giorno 8 maggio 2017, ha precisato che: a) per quanto concerne il mancato rispetto del limite di indebitamento relativo all'anno 2015, attestatosi al 22,05%, l'amministrazione comunale specifica che lo sforamento deriva esclusivamente dall'assunzione di nuovi mutui effettuati nel biennio 2014/2015 e nello specifico:

- € 1.509.642,97 — Fondo Kyoto per realizzazione rete di teleriscaldamento: a tale proposito è stato allegato il contratto di concessione per l'affidamento della costruzione e gestione della rete di teleriscaldamento in località Rovera (rep. n. 276 del 07.01.2014), dove viene specificato all'art. 18 che il concessionario si impegna a riconoscere al concedente (Comune di Foppolo) a titolo di canone concessorio un importo pari ad € 105.525,00 per 25 anni; tale somma è necessaria per coprire la rata del mutuo stipulato e genera una eccedenza positiva rispetto al costo;

- € 2.620.000,00 — Realizzazione nuova palestra polivalente (l'ente allega alla risposta la bozza del bando di gara di prossima emanazione dal quale si evince che la ditta affidataria del bando si accollerà l'onere relativo alla rata di mutuo);

- € 913.367,81 — Sistemazione piste da sci (l'ente a tal fine allega copia della delibera di Giunta Comunale n. 39 del 01.08.2014 con la quale i lavori di riqualificazione sono stati affidati alla Società Brembo Super Ski, la quale, come da contratto, è tenuta a versare annualmente all'Amministrazione Comunale la somma necessaria per il rimborso del finanziamento ventennale);



per tutte queste ragioni esposte la percentuale di indebitamento eccede il limite massimo previsto dalla normativa, ma esclusivamente per mutui derivanti da interventi che prevedono il rimborso totale dei relativi oneri a beneficio dell'amministrazione comunale; al netto di tali interventi la percentuale rientrerebbe nei limiti di legge;

b) l'ente dichiara di non aver istituito nel bilancio di previsione il fondo svalutazione crediti in quanto, pur esistendo crediti antecedenti a 5 annualità, gli stessi nell'anno 2015 si presentavano come esigibili; in particolare il residuo esistente in bilancio avente come creditore la società Brembo Super Ski era stato regolarmente iscritto anche nel bilancio della società quale debito, e quindi rappresentava un residuo certo, e non veniva saldato solo per temporanea difficoltà di cassa della ditta; l'amministrazione comunale ha altresì manifestato l'intenzione di vincolare in sede di approvazione del rendiconto 2016 tutto l'avanzo di amministrazione disponibile con il rendiconto 2016 a fondo crediti di dubbia esigibilità; in sede di approvazione del bilancio 2017/2019 ha poi manifestato l'intenzione di adottare ulteriori provvedimenti per integrare lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità attraverso la previsione di riscossioni straordinarie e di alienazioni di beni immobili (al riguardo l'ente allega le perizie di stima relative a baite e terreni del valore complessivo di 504.350 euro e di autorimesse, alla data della risposta invendute, del valore complessivo di 459.000 euro); la previsione di questo incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio 2017 e il vincolo sull'avanzo di amministrazione nel rendiconto 2016 è attuato in relazione alla dubbia esigibilità dei crediti della società partecipata Brembo Super Ski s.r.l.;

c) per quanto concerne i dati dei servizi per conto terzi inseriti nel questionario, l'ente sottolinea che l'unica criticità rilevata in passato si riferiva agli importi traffico telefonico TIM che dall'esercizio finanziario 2015 non sono più imputati nei servizi per conto terzi, ripristinando pertanto l'equilibrio imposto dalla norma.

Per quanto riguarda le delucidazioni richieste all'ente a seguito della dichiarazione di fallimento della società Brembo Super Ski s.r.l. l'amministrazione comunale ha sottolineato che l'esposizione creditoria nei confronti della Società Brembo Super Ski ammonta ad €



4.460.294,66. Le iniziative che l'Amministrazione intende mettere in essere vertono su due fronti: a titolo di tutela nei confronti della Società, l'ente ha dato incarico al proprio legale di fiducia di attivare la procedura di insinuazione nel passivo fallimentare; per quanto riguarda l'impatto diretto sul bilancio comunale le azioni che intende intraprendere sono invece le seguenti:

- vincolo dell'intero avanzo di amministrazione disponibile derivante dal rendiconto 2016 a fondo crediti di dubbia esigibilità;
- previsione di entrate straordinarie e di alienazioni nel bilancio 2017 da destinare a fondo crediti di dubbia esigibilità;
- eliminazione dei residui attivi con il rendiconto dell'esercizio 2017 in quanto il provvedimento n. 34 del Tribunale di Bergamo, di dichiarazione di fallimento della Società Brembo Super Ski, è stato emesso in data 24 febbraio 2017;

Per quanto attiene il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 il Comune riferisce di aver intenzione di attivare tutte le operazioni finanziarie possibili per ripianare i minori residui, istituendo un fondo crediti di dubbia esigibilità che verrà finanziato come segue:

- Piano delle alienazioni: verranno messe in vendita le seguenti proprietà:

1) baite Rovera - valore stimato € 504.350,00;

2) n. 20 box in località Redorta - valore stimato € 459.000,00;

3) quota parte del 20% dell'immobile "ex carpe diem" nel Comune di Isola Di Fondra (BG) - valore stimato 140.000,00;

- Riscossioni straordinarie:

1) "convenzione urbanistica piano integrato di intervento piazzale alberghi" (atto ricognitori rep. N. 43837 del 05.12.2014) importo del contributo € 1.076.600,00.

Se le operazioni sopradescritte non fossero sufficienti a costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità capiente per le necessità del bilancio di Foppolo, a seguito del fallimento di Brembo Super Ski, l'Ente dà atto di aver intenzione di porre in essere, anche negli esercizi successivi, ulteriori

alienazioni e riscossioni straordinarie, al fine di reperire l'intera somma necessaria a mantenere in equilibrio il bilancio.


L'ente inoltre precisa che nel corso degli anni ha rilasciato due lettere di *patronage*: una a favore della Banca Popolare di Bergamo e la seconda a favore del Banco Popolare Soc. Coop. (le garanzie sono state autorizzate con le delibere di Giunta comunale rispettivamente n. 7/2015 e n. 33/2014); sono state sottoscritte fidejussioni, non impegnative, gravanti sul conto corrente ordinario n. 114/4444191 del Credito Valtellinese ed è stata disposta la cessione di un credito alla Banca di Filottrano (documentazione è stata inviata in allegato alla risposta istruttoria).

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale delle seguenti questioni: 1) mancato rispetto del limite di indebitamento disposto dall'art. 204 T.U.E.L. per il triennio considerato; 2) reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria per il triennio considerato; 3) criticità emerse nei confronti della società Brembo super sky S.r.l. dichiarata fallita dal tribunale di Bergamo il 24 febbraio 2017 e partecipata dall'ente per il 74,56%.

3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 24 maggio 2017 per l'esame della situazione del Comune (ord. n. 60/2017).

4.- Con nota del 22 maggio 2017 (prot. C.C. n. 9816), il Sindaco del comune di Foppolo inviava nuovamente la risposta istruttoria del giorno 8 maggio 2017.

5.- Alla richiamata adunanza, per l'amministrazione comunale di Foppolo è comparso il Sindaco, intervenuto insieme ad un avvocato; il Sindaco, nell'illustrare una situazione complessivamente ulteriormente aggravata, ha dato conto di un'esposizione del comune verso la società fallita superiore a quattro milioni di euro; dà atto di un fondo svalutazione crediti superiore ai due milioni di euro; ha riferito l'accelerazione impressa alla stipula della convenzione per il parcheggio




coperto ed al processo di dismissione immobiliare dei posti auto; ha riferito che l'esercizio 2017 è in disavanzo e che, al riguardo, molto dipenderà dall'evoluzione della procedura fallimentare; ha comunicato che è intenzione dell'ente addivenire al ripiano delle perdite entro 2 o 3 anni e, infine, che il comune intende affidare in gestione gli impianti turistici di cui dispone, in modo da costituire un'entrata ulteriore a bilancio sin da subito.

DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite dei questionari e delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (v. *ex multis* questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).


L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.



In base all'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.



Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Al riguardo, si deve rilevare che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità espressamente trattati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.- *In primis*, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente nel corso dell'istruttoria.

Ciò posto, l'esame dei questionari redatti ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Foppolo, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo agli esercizi 2013, 2014 e 2015, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accertare la sussistenza "di squilibri economico-finanziari" ovvero la violazione di norme finalizzate a garantire "la regolarità della gestione finanziaria" in riferimento al predetto Comune.

2.1.- Quanto al ricorso alle anticipazioni di tesoreria, dal rendiconto 2014 emerge che l'ente ha fatto ricorso all'istituto per euro 203.520,00 nel 2013 e per euro 221.445,00 nel 2014, rimanendo in anticipazione per l'intero anno (365 giorni) in entrambi i casi. Al 31 dicembre 2014, rimaneva aperta un'anticipazione di tesoreria pari ad euro 54.092,76.

Preso atto di quanto comunicato dall'ente nel corso dell'istruttoria, si deve in questa sede ribadire, come già affermato da questa Sezione con la delibera n. 270/2013, che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente ricorre per far fronte a

momentanei problemi di liquidità e può essere ottenuta previa richiesta corredata da una delibera di Giunta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata. Al riguardo, si segnala che, ai sensi dell'art. 195 T.U.E.L., il Comune può ricorrere all'utilizzo di entrate a specifica destinazione prima di utilizzare le anticipazioni di tesoreria.


Lo specifico ammontare dell'anticipazione di tesoreria fruibile dall'ente locale ex art. 222 T.U.E.L. va commisurato, in modo costante, al saldo sussistente fra anticipazioni e restituzioni *medio tempore* intervenute nell'anno (v. Sezioni Autonomie, deliberazione n. SEZAUT/23/2014/QMIG).

Nel caso in esame, peraltro, l'anticipazione di tesoreria non è stata totalmente restituita al 31 dicembre 2014. La situazione deve essere di conseguenza evidenziata e segnalata all'attenzione del Consiglio comunale poiché il ricorso a tale forma d'indebitamento, soprattutto se reiterato nel tempo, oltre a produrre un aggravio finanziario per l'ente, può finanche costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria e potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio/lungo termine.

2.2.- Quanto all'indebitamento complessivo dell'ente, la Sezione osserva che i questionari compilati dall'organo di revisione hanno fatto emergere una percentuale di incidenza della spesa per interessi passivi rapportata alle entrate correnti, secondo la metodologia di calcolo imposta dall'art. 204 T.U.E.L., pari rispettivamente al 12,790% nel 2013, al 13,270% nel 2014 ed al 22,05% nel 2015 (dato emerso nel corso delle istruttorie).

Giova, al riguardo, evidenziare come il legislatore abbia ritenuto che il contenimento della spesa per interessi sia uno degli strumenti principali di salvaguardia della sana gestione finanziaria e, pertanto, nell'art. 204 del T.U.E.L. ha indicato i limiti massimi di spesa che gli enti locali possono sostenere, parametrandoli alle entrate correnti.

Gli Enti non possono ricorrere al debito per soddisfare in modo illimitato le loro necessità ed esigenze, anche per spese di investimento, ma sono tenuti ad utilizzare questa risorsa per un



importo massimo (non stabilito in cifra assoluta ma in base ad un parametro finanziario correlato all'ammontare delle entrate correnti). Lo scopo di questa disciplina è di evitare che vengano assunti impegni relativi alla restituzione del capitale e degli interessi ai quali l'Ente può non essere in grado, in futuro, di far fronte.

Al riguardo non si deve dimenticare che sia il rimborso del capitale che il pagamento degli interessi gravano sulle spese correnti ed influenzano la determinazione degli equilibri finanziari complessivi previsti dall'art. 162, comma 6, del T.U.E.L.

Pertanto, la disciplina in questione è diretta ad impedire che l'indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente, creando condizioni di squilibrio finanziario.

L'art. 204 del T.U.E.L., in sostanza, individua un parametro per verificare la sana gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la sostenibilità del debito che l'Ente si è assunto. Conseguentemente, la sua eventuale violazione costituisce grave irregolarità contabile.


La norma del T.U.E.L. consente che l'Ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate relative ai primi tre Titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

A far data dal primo gennaio 2007 il tetto di cui all'art. 204, primo comma, T.U.E.L. era stato fissato, dall'art. 1, comma 698, della legge 296 del 2006, al 15%; all'inizio dell'esercizio 2011 (legge n. 220 del 2010, come modificata dal decreto legge n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011), il legislatore aveva limitato la possibilità di ricorrere a nuovo debito, prevedendo questa facoltà solo per gli enti la cui spesa per interessi, calcolata secondo quanto previsto dal T.U.E.L., non superasse "il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013".

In seguito la legge di stabilità per il 2012 (art. 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183) ha reso ancora più stringenti tali limiti, riducendo le percentuali previste per gli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente all'8% e al 6% e previsto il limite del 4% a partire dal 2014. Successivamente, il comma in discorso è stato modificato dall'art. 1, comma 735, della legge di stabilità n. 147 del 2013, stabilizzando, nel periodo 2012-2014, la percentuale del rapporto fra oneri per interessi ed entrate correnti al 8%. A partire dal 2015, detta percentuale sale invece, stabilizzandosi, al 10% (ex art. 1, comma 539, della legge n. 190 del 2014).

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente e degli esiti dell'istruttoria svolta, ma rileva un livello di indebitamento eccessivo e potenzialmente, in prospettiva futura, non sostenibile.

2.3.- Con riferimento alla costituzione di un idoneo fondo svalutazione crediti, analizzato nel corso del triennio 2013-2015, questa Sezione, anche in considerazione del fallimento della Società Brembo Ski s.r.l. *medio tempore* intervenuto, prende atto di quanto comunicato dall'ente e lo invita ad adottare tutte le misure necessarie al ripristino ed al mantenimento degli equilibri di bilancio. Al riguardo va precisato che l'importo dell'avanzo di amministrazione dell'ente al 31 dicembre 2015 risultava essere pari ad euro 38.485,92 (di cui euro 19.679,91 di parte disponibile); nella nota integrativa al bilancio della società Brembo Super Ski s.r.l. sono indicati tra gli "Altri debiti" debiti verso il comune di Foppolo per euro 2.998.309,43 e "debiti verso soci per finanziamenti" relativi al comune di Foppolo per euro 913.368,00. Ad oggi i crediti vantati dal comune nei confronti della società partecipata ammontano a euro 4.460.294,66, così come dichiarato nella risposta istruttoria. È dunque necessario che l'ente adotti tempestivamente misure di salvaguardia sufficienti, tanto più che si osserva nell'ente, pur in presenza di un risultato di amministrazione comunque positivo, un reiterato e consistente squilibrio di parte corrente verificatosi nel triennio 2012/2014, pari rispettivamente ad euro - 1.155.836,98 nel 2012, euro - 1.257.406,34 nel 2013 ed euro - 843.845,93 nel 2014 (il saldo di parte corrente, nei medesimi anni, è



negativo rispettivamente per euro 1.020.671,31, euro 1.122.240,97 ed euro 805.335,93).

3.- La Sezione, alla luce di quanto sopra – anche in considerazione della situazione dell'ente già accertata con la deliberazione n. 156/2015/PRSE e della deliberazione n. 325/2012/PRSE – ravvisa dunque nella fattispecie la sussistenza di gravi "squilibri economico-finanziari" nella gestione dell'ente; come previsto dall'art. 148-*bis* del T.U.E.L., gli Enti locali interessati sono in tal caso tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,

ACCERTA

1. uno squilibrio di cassa, come indicato in motivazione;
2. un ammontare complessivo dell'indebitamento dell'ente, rispetto ai limiti ed alle modalità di computo di cui all'art. 204 T.U.E.L., come indicato in parte motiva;

INVITA

l'Amministrazione comunale di Foppolo (BG) ad intraprendere adeguate azioni per superare le criticità rilevate, anche costituendo un idoneo FCDE commisurato all'effettiva prospettiva di riscossione dei crediti verso Brembo Super Ski s.r.l., dando termine per l'adozione delle misure stesse entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, *ex art. 148-bis*, comma 3, del T.U.E.L.

DISPONE

a) la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Foppolo;

b) che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;


c) la trasmissione della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Foppolo;

d) che la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2017.


Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

27 LUG 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Pariani)

